



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **100**

in data **16/05/2019**

## Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **16 - sedici** - del mese **maggio** alle ore **16:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

### **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD ACER - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	NO
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

**LA GIUNTA COMUNALE****Premesso che:**

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, ha disciplinato in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo, prevedendo in particolare:

- la definizione del regime giuridico e le modalità di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);
- l'unificazione, in capo ai Comuni, della titolarità del patrimonio di E.R.P. e l'ampliamento del ruolo istituzionale dei Comuni medesimi nel campo delle politiche abitative, mediante l'affidamento agli stessi del relativo potere regolamentare;
- la trasformazione dei già esistenti I.A.C.P. in enti pubblici economici, denominati A.C.E.R., che consente agli stessi di assumere il ruolo strategico di "enti strumentali delle Autonomie locali", nell'ottica di ottimizzare la gestione del patrimonio di E.R.P.;
- la possibilità, per gli A.C.E.R., ai sensi dell'art. 41 della L.R. 24/2001, di svolgere compiti e attività inerenti le politiche abitative degli enti locali, fermo restando il perseguimento delle finalità sociali a cui tali soggetti sono preposti;
- lo svolgimento, da parte degli A.C.E.R., fra i compiti istituzionali, delle seguenti attività: gestione di patrimoni immobiliari (compresi gli alloggi di E.R.P.), manutenzione, interventi di recupero e di qualificazione degli immobili, fornitura di servizi tecnici relativi alla programmazione, progettazione e attuazione degli interventi edilizi, gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie e prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di E.R.P. e di abitazioni in locazione o concessione;
- la possibilità, per i Comuni, di avvalersi delle attività sopra descritte, attraverso la stipula, con gli A.C.E.R., di apposite convenzioni volte a stabilire i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi;

**Rilevato che:**

- con atto di Consiglio Comunale n. 9572/184 del 24.07.2006, il Comune di Reggio Emilia aveva affidato in convenzione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di altri immobili extra-Erp, specificatamente individuati, secondo le disposizioni dell'art. 41 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24;
- l'art. 16 della convenzione sopra citata ne prevedeva la scadenza al 30 giugno 2010, con possibilità di rinnovo in accordo tra le parti;
- con atto della Giunta Comunale n. 12936/151 del 30.06.2010, è stata deliberata la proroga del termine di validità della convenzione in essere, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo per l'approvazione di un nuovo schema convenzionale e al fine di assicurare l'espletamento delle attività dovute in

attuazione del disciplinare vigente; la proroga tecnica della convenzione in scadenza sopra richiamata è stata prevista al 31 ottobre 2010;

- con atto di Consiglio Comunale, ID n. 222 del 25/10/2010, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Comunale con l'agenzia Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, a cui ha fatto seguito la relativa sottoscrizione, in atti al Rep. 207/2010; la cui efficacia era prevista fino al 31/12/2019.

**Visti** la deliberazione di Giunta comunale - ID n. 222 del 18/12/2018 – con la quale è stato approvato l'aggiornamento dello schema di convenzione e relativi disciplinari attuativi per la concessione e gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Comunale con l'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.) della Provincia di Reggio Emilia, a titolo di rinnovo (art. 4 della Convenzione approvata con D.C.C. 222/2010), a cui ha fatto seguito relativa sottoscrizione in data 08/02/2019, Rep. n. 5.

#### **Considerato che:**

- il Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali ha provveduto ad un audit interno all'Ente, con il coinvolgimento dei relativi servizi per rispettiva competenza, per l'affidamento all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, delle attività complementari che si riportano sinteticamente qui di seguito, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza tecnica ed amministrativa per beni (offerta abitativa) e servizi (contributi) di Edilizia Residenziale Sociale a favore di cittadini e soggetti attuatori privati:
  - Gestione del bando di assegnazione di alloggi per anziani in locazione a canone calmierato in località Ospizio (c.d. Residenza Gerra);
  - Gestione Bando Morosità Incolpevole;
  - Attività tecnico-amministrative per l'attuazione dell'indice aggiuntivo di 0.05 mq/mq (art. 47.11 N.T.A. PRG – DGC N.100/2009)
- l'art. 2 dell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 222/2018 del 18/12/2018 prevede che *".....le attività, finalità e obiettivi dei disciplinari attuativi e tecnici potranno essere ulteriormente regolati, previa deliberazione della Giunta Comunale, da eventuali successivi accordi, protocolli di intesa, convenzioni attuative, linee guida, integrativi, modificativi di mero dettaglio e puntualizzazioni di cui le parti dovessero concordemente riconoscere la necessità o l'opportunità..."*;
- nel successivo art. 2 dell'Allegato A è previsto quanto segue: *"All'Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia sono affidate le funzioni amministrative, manutentive e gestionali di cui alla L.R. n. 24/2001, secondo il contenuto di massima dell'allegato A) della Delibera di Consiglio Regionale 391/2002, come previsto dai successivi articoli. All'Azienda possono essere altresì affidate ulteriori funzioni e attività, facenti parte e disciplinate con specifici accordi integrativi.*

- nel successivo art. 9, ultimo comma, dell'Allegato A prevede che: “...Il Comune di Reggio nell'Emilia potrà richiedere in qualunque momento l'attivazione delle suddette funzioni mediante la sottoscrizione di apposito atto integrativo nel quale saranno definite modalità, tempi e corrispettivi delle prestazioni rese da Acer”.

**Dato atto che**, la sussistenza della copertura finanziaria è garantita dall'art.3 dell'Allegato 1 dello SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE CON L'AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, approvato con deliberazione di Giunta comunale – ID n. 222 del 18/12/2018 – che al 1 comma recita quanto segue:

“**Omissis** .

*...il Comune di Reggio Emilia, in qualità di concedente, riconosce, nell'ambito delle risorse generate dai canoni di locazione, la computazione di costi di gestione, fissi ed invariabili per tutta la durata della presente concessione, in Euro 46,00 mese/alloggio gestito...”;*

**Ritenuto di approvare** lo schema di convenzione attuativa per servizi complementari di Edilizia Residenziale Comunale con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato D**), in conformità a quanto prescritto dall'art. 2, dell'Allegato 1, della Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 222/2018 del 18/12/2018;

**Dato atto, infine, che** non è stato acquisito il parere contabile in quanto tali attività sono intese incluse nei corrispettivi e costi di gestione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato 1, approvato con deliberazione di Giunta comunale - ID n. 222 del 18/12/2018.

**Visti:**

- la Legge Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n° 24;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti unanimi palesemente espressi

## **DELIBERA**

1) **di approvare**, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione attuativa per servizi complementari di Edilizia Residenziale Comunale con l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato D**), in conformità a quanto prescritto dall'art. 2, dell'Allegato 1, della Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 222/2018 del 18/12/2018;

2) **di prendere atto** che la deliberazione di Giunta comunale - ID n. 222 del 18/12/2018 – è stato approvato l'aggiornamento dello schema di convenzione e relativi disciplinari attuativi per la concessione e gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Comunale con l'Azienda Casa Emilia Romagna (A.C.E.R.) della Provincia di Reggio Emilia

**3) di dare mandato:**

- al dirigente competente di procedere alla formale sottoscrizione della Convenzione ed all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, alla presente deliberazione, autorizzando il dirigente medesimo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessari e utili a definire in tutti gli aspetti il negozio stesso;
- al Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, di curare tutti gli adempimenti funzionali alla stipula della convenzione in oggetto.

Inoltre

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza, in quanto le attività previste consentono di potenziare e ottimizzare i servizi tecnico-amministrativi del Comune di Reggio Emilia a favore dei potenziali beneficiari e/o assegnatari, con conseguente beneficio sociale ed economico per la comunità;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi, palesemente espressi

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CARBONARA Dr. Roberto Maria**